



A fronte della complessità e dell'ampiezza dell'intervento, gli oneri derivanti da norme inserite in sede di dibattito parlamentare risultano minimi e legati ad istituti aventi carattere complessivamente marginale.


In particolare viene quantificato in 2 milioni a decorrere dal 2010 e fino al 2017 il costo per il finanziamento da parte dello Stato di iniziative per la formazione dei dirigenti pubblici, attraverso l'istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'università, della ricerca scientifica, con copertura a carico del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (articolo 28, comma 4).

Non è chiara l'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 29, comma 19, pari a 18 milioni per il 2011 e a 50 per i successivi due esercizi finanziari. La norma citata richiama l'articolo 6, comma 14, disposizione priva di oneri in quanto finalizzata alla introduzione di procedure più rigide e selettive per l'attribuzione ai docenti degli scatti stipendiali, e l'articolo 8 in materia di revisione del trattamento economico dei professori. Con riferimento a tale ultima norma il passaggio ad un regime triennale degli scatti di anzianità (ora correlati al decorso di un biennio) dovrebbe comportare a regime un risparmio strutturale (come dimostrato dai prospetti contenuti nella relazione tecnica), mentre con riferimento alle altre previste modifiche al trattamento economico la neutralità finanziaria è garantita da una specifica clausola di invarianza della spesa.

Ad eccezione degli oneri sopradescritti il testo normativo contiene all'articolo 29, comma 22, ultima parte, una specifica clausola di neutralità finanziaria che si aggiunge e rafforza quelle specifiche previste in numerosi articoli.

L'articolo 5 della legge n. 240 contiene una delega al Governo finalizzata a valorizzare l'efficienza e la qualità dell'università; rivedere la disciplina contabile; introdurre sistemi di valutazione *ex post* delle politiche di reclutamento; garantire piena attuazione al diritto allo studio attraverso l'implementazione delle attuali provvidenze.

Relativamente ai primi tre punti che attengono ad aspetti ordinamentali, l'esercizio della delega è previsto come privo di effetti finanziari, ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 3, lett. g), in materia di revisione del



trattamento economico dei ricercatori non confermati, previsione introdotta in sede di discussione parlamentare, con un costo quantificato pari a 11 milioni limitato al solo esercizio 2011, coperto mediante riduzione del cofinanziamento statale in materia di assegni di ricerca (legge 19 ottobre 1999, n. 280, art. 5, comma 1).

Viene rinviate alla emanazione degli specifici decreti legislativi la quantificazione degli effetti finanziari relativi alla piena attuazione del diritto allo studio. Questi ultimi, pertanto, potranno entrare in vigore solo successivamente alla approvazione dei provvedimenti legislativi necessari ad assicurare la relativa copertura, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.


Tra i criteri direttivi l'articolo 5, comma 4, prevede, tra l'altro, la definizione di livelli essenziali minimi delle prestazioni da garantire in tutte le realtà territoriali da riferire all'erogazione di borse di studio, ad agevolazioni alloggiative per gli studenti fuori sede, all'assistenza sanitaria, ai servizi di trasporto e ristorazione e, in genere, a quanto necessario a rimuovere gli attuali limiti all'accesso agli studi universitari ed al conseguimento dei più alti livelli di istruzione per gli studenti capaci e meritevoli.

La Corte sottolinea, in particolare, che la materia delle provvidenze agli studenti rappresenta un momento necessario per il completamento della riforma.

Una recente ricerca ha infatti evidenziato come il forte calo nelle immatricolazioni registrato nel periodo 2002-2009, con particolare riferimento ai neo diplomati, derivi anche dagli elevati costi di mantenimento e dalla mancanza di adeguati interventi compensativi per le famiglie appartenenti alle fasce di reddito più disagiate. In Italia uno studente su dieci beneficia di borse di studio a fronte di una percentuale pari ad uno su quattro in Francia ed in Germania, mentre estremamente limitato è il numero di alloggi disponibili per gli studenti (appena 41.000 su una popolazione pari ad 1,8 milioni).

3.2. La legge 24 gennaio 2011, n. 1 (conversione del DL 26 novembre 2010 n. 196)

La legge n. 1 del 2011 di conversione del decreto-legge n. 196 del 2010 contiene disposizioni relative alle attività di gestione integrata dei rifiuti nella Regione Campania per fronteggiare la ben nota situazione di emergenza.



In particolare vengono espunti alcuni siti già individuati come sedi di possibili discariche dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2008 (convertito con modificazioni dalla legge n. 123 del medesimo anno) e introdotte misure finalizzate ad accelerare le procedure per la realizzazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti e per la produzione di energia elettrica attraverso il trattamento termico dei materiali.

Quanto sopra attraverso la possibilità di ricorrere alla nomina di commissari straordinari dotati del potere di procedere all'affidamento dei lavori con modalità derogatorie rispetto alle ordinarie regole di aggiudicazione dei contratti da parte delle pubbliche amministrazioni.

In via transitoria il Governo è inoltre facoltizzato a promuovere intese per lo smaltimento dei rifiuti in altre Regioni fino alla completa attuazione del previsto ciclo integrato di gestione.

Al fine di consentire le indispensabili ed urgenti iniziative anche a carattere impiantistico, l'articolo 3, comma 1, autorizza la Regione Campania a disporre di risorse aggiuntive nel limite di 150 milioni a valere sulle disponibilità del Fondo aree sottoutilizzate già assegnate alla Regione medesima con delibera CIPE relativamente al ciclo di programmazione comunitaria 2007-2013.

Nell'ambito di tali disponibilità vengono quantificati oneri pari a 350.000 euro, (articolo 1, comma 2 *bis*, introdotto in sede di conversione), finalizzati a garantire il funzionamento di una commissione di esperti quale necessario supporto tecnico per l'esercizio delle funzioni trasferite al Presidente della Regione (precedentemente attribuite al sottosegretario di Stato nominato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del citato decreto-legge n. 90 del 2008).

Il comma 2 del citato articolo 3 prevede, sempre a carico del fondo aree sottoutilizzate, un ulteriore onere pari a 241 milioni (la metà attribuito alla Regione Campania e la metà al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), per assicurare la copertura degli accordi di programma finalizzati ad interventi di compensazioni ambientale e di bonifica dei siti.

Sotto il profilo degli effetti finanziari il testo normativo si rivela di non facile lettura, in quanto gran parte delle attività elencate risultano già previste e finanziate



da numerose e reiterate leggi speciali, che vengono modificate con riferimento esclusivo ad aspetti ordinamentali concernenti l'individuazione di nuovi soggetti competenti, delle procedure attuative e delle priorità da perseguire.

L'ulteriore finanziamento è visto in tale contesto come meramente integrativo delle disponibilità ordinarie e di quelle straordinarie derivanti dalle leggi speciali sopracitate, senza una dettagliata relazione che individui i singoli interventi aggiuntivi da effettuare.

Sul punto, a seguito di talune osservazioni emerse dal dibattito in sede di esame presso le Commissione parlamentari di bilancio, sono stati richiesti chiarimenti che non hanno però trovato un'esaustiva risposta da parte del Governo.

La copertura a carico del Fondo aree sottoutilizzate, non riferita oltretutto ad uno specifico esercizio finanziario, pone difficili problemi di coordinamento con il contenuto delle delibere CIPE che già avevano destinato proprio alla Regione Campania risorse a carico del fondo per finalità analoghe a quelle disposte con la legge all'esame.

La relazione tecnica non prende in considerazione le problematiche relative alla parziale dequalificazione della spesa, né ai possibili effetti connessi con un accelerazione degli impegni e dei pagamenti sui saldi del settore pubblico.

Riguardo poi ai finanziamenti degli oneri concernenti la bonifica dei siti (art. 3, comma 2), al Ministero dell'ambiente erano già state assegnate risorse pari a 141 milioni (47 milioni per ciascuno degli esercizi 2008, 2009 e 2010) dall'articolo 11, comma 12, della legge n. 90 del 2008, sempre a valere sulle disponibilità delle risorse del fondo aree sottoutilizzate. A tal proposito non risulta chiaro, anche a causa dell'assenza di elementi contenuti nella relazione tecnica, se la nuova disposizione, che modifica quella citata, introduca una nuova spesa ovvero si limiti a confermare, per gli anni successivi, la possibilità di utilizzare risorse già in precedenza destinate ai medesimi scopi, a tutt'oggi non impegnate.

3.3. *La legge 22 gennaio 2011, n. 9*

Il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228 convertito, con modificazioni dalla



legge n. 9 del 2011, dispone la proroga, fino al 31 giugno 2011, degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, nonché di missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.

Sotto il profilo della quantificazione degli oneri, indicati in dettaglio per le diverse tipologie di intervento da singoli commi degli articoli 1, 2 e 4, in numerosi casi, la relazione tecnica riprende e mutua i propri contenuti da precedenti norme di proroga.

Numerose sono peraltro le disposizioni che prevedono una ridefinizione di specifici interventi sotto il profilo di una diversa individuazione, anche fisica, degli obiettivi da raggiungere ovvero di un diverso impiego uomini e mezzi sul territorio.

In tale ipotesi la complessiva previsione di spesa non sempre è supportata da una indicazione analitica delle singole voci di costo.

In sede di conversione l'introduzione di nuove azioni e la rimodulazione di quelle già in essere ha dato luogo a una modifica, a parità di saldo complessivo, dell'originario riparto delle risorse. Sarebbe stata allora necessaria, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17, commi 3, e 8, della legge n. 196 del 2009, una integrazione della relazione tecnica, volta a chiarire le modalità per il conseguimento di obiettivi sostanzialmente invariati, a fronte di una minor disponibilità finanziaria.

Per ciascun intervento gli importi rappresentano un limite di spesa, modalità idonea a garantire la copertura dell'acquisto di beni e servizi, mentre con riferimento all'impiego di personale all'estero, beneficiario delle previste indennità, si tratta, una volta disposta o confermata la missione, della attribuzione di diritti soggettivi, a fronte dei quali sarebbe stata necessaria l'introduzione di una clausola di salvaguardia.

Per il pieno raggiungimento delle finalità specifiche delle diverse missioni l'articolato prevede deroghe ai limiti posti nel decreto-legge n. 78 del 2009 alla dinamica di talune voci di spesa quali quelle per l'acquisto di autoveicoli, per l'affidamento di consulenze ed incarichi, per l'assunzione di personale a tempo determinato.

Va al riguardo sottolineata la necessità di opportuni approfondimenti, anche in

A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. M."



relazione alle modalità di copertura, degli effetti delle citate previsioni derogatorie sui saldi tendenziali del settore pubblico, determinati tenendo conto delle misure introdotte dal citato decreto-legge n. 78 del 2010.

L'onere complessivo quantificato in 754 milioni viene posto a carico dell'apposito fondo introdotto dalla legge finanziaria per il 2006 (articolo 1, comma 1240, della legge 296 del 2006) rifinanziato da ultimo per un importo pari a 750 milioni dalla legge di stabilità per il 2011.

Una specifica copertura è prevista per gli oneri indicati all'articolo 2, comma 6, secondo periodo, concernenti l'attribuzione agli esperti informatici in missione all'estero delle stesse indennità di missione previste per il personale diplomatico, attraverso la riduzione della autorizzazione di spesa connessa alla approvazione della Convenzione per la lotta alla desertificazione (art. 3 della legge n. 170 del 1997).

Al riguardo, pur trattandosi di oneri necessari a fronteggiare impegni assunti in sede internazionale, le somme necessarie alla copertura della specifica autorizzazione di spesa citata risultano inserite nella legge di bilancio per il 2011 nel capitolo 2302, ricompreso nella categoria delle spese rimodulabili ai sensi della legge n. 196 del 2009.

E' previsto, infine, il ricorso al fondo speciale di parte corrente a copertura dell'onere, pari a 250.000 euro, corrispondente all'erogazione di un contributo straordinario per il funzionamento del Comitato Atlantico.

4. Le leggi di ratifica di trattati internazionali

Tra le leggi pubblicate nel primo quadrimestre 2011, otto hanno ad oggetto la ratifica di trattati internazionali; tra queste solo tre hanno dichiarati effetti finanziari.

In dettaglio, la legge 3 febbraio 2011, n. 8, concernente l'approvazione di un accordo con la repubblica di Moldova, volto ad evitare la doppia imposizione sui redditi e sul patrimonio, quantifica in 16.000 euro il presumibile minor gettito fiscale e provvede alla relativa copertura attraverso una riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa connessa con l'approvazione della convenzione per la lotta alla desertificazione.



Relativamente a tale modalità di copertura, si rinvia alle considerazioni svolte al precedente punto 3.3.

Alla luce delle reiterate riduzioni della predetta autorizzazione di spesa, sarebbe stato opportuno un chiarimento del Governo, anche in risposta ad una specifica richiesta in tal senso delle Commissioni parlamentari di bilancio, in merito alle ragioni della presenza di risorse disponibili non utilizzate per le specifiche finalità della Convenzione.

La quantificazione, basata su una verifica dei modelli predisposti dai sostituti di imposta attraverso una serie storica appare esaustiva, anche se limitata ai soli effetti connessi con la nuova disciplina relativa alle imposte sul reddito considerato il rilievo minimale delle altre fattispecie.

Riguarda la problematica della doppia imposizione anche l'accordo sottoscritto con il Canada e ratificato con legge 24 marzo 2011, n. 42. Gli oneri quantificati in 1,5 milioni - connessi in gran parte con la modifica alle norme che prevedono l'imposizione sui redditi da pensione corrisposti da parte di uno Stato contraente a soggetti residenti nell'altro - sono coperti mediante l'utilizzo dei fondi speciali di parte corrente. L'art. 3 della legge di ratifica prevede un monitoraggio periodico e una clausola di salvaguardia per la quale, in caso di minor gettito fiscale, è autorizzata la riduzione delle risorse finanziarie rimodulabili iscritte nel programma "regolazione della fiscalità generale" gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La legge n. 38 del 2011 quantifica in euro 209.300 per ciascuno degli anni 2011 e 2012 e in euro 213.680 a decorrere dal 2013 il costo dell'accordo con la Repubblica araba di Siria concernente attività di cooperazione culturale. Si tratta di oneri dettagliatamente indicati in relazione tecnica relativi alla concessione di borse di studio a studenti siriani e a contributi all'istituzione in Siria di cattedre di lingua italiana e corsi di formazione ed aggiornamento sulle iniziative culturali italiane, coperti mediante ricorso ai fondi speciali di parte corrente.

Con riferimento alla legge n. 7 del 2011, che ratifica la convenzione tra i Paesi dell'Unione europea relativa alle procedure centralizzate di sdoganamento ed al conseguente riparto del gettito tributario, alla quale non risultano ascritti oneri finanziari, va segnalata l'introduzione, a seguito di specifica richiesta in tal senso

A handwritten signature in black ink, appearing to read "P.M." or a similar initials.



formulata dalla Commissione bilancio della Camera di una clausola che **demandava** all’Agenzia delle dogane l’effettuazione di un monitoraggio semestrale sugli **effetti** delle misure previste dalla Convenzione.

Quanto sopra considerato che, la Convenzione stessa ipotizza la possibilità del verificarsi di “rilevanti perdite di bilancio” per i diversi Stati contraenti, prevedendo in tal caso la possibilità di attivare la procedura di modifica.

5. I decreti legislativi

I decreti legislativi pubblicati nel quadrimestre sono stati complessivamente trenta, di cui ventisette attuativi di direttive e regolamenti comunitari e tre di leggi di delega. Tra questi ultimi particolare importanza riveste il decreto n. 23 del 14 marzo, contenente, in attuazione della legge n. 42 del 2009, disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale: il decreto è stato oggetto di specifica trattazione da parte della Corte anteriormente alla sua emanazione in occasione dell’audizione del 9 dicembre 2010 presso la Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale, al cui testo, pertanto, si rinvia.

Sotto i profili di più stretto interesse della presente Relazione meritano di essere richiamate le considerazioni svolte sugli effetti derivanti dalla introduzione, fin dal 2011, della cosiddetta cedolare secca sugli affitti e, in particolare, il richiamo alla necessità di approfondimenti in merito alla concreta fattibilità dei risultati attesi, in relazione al *trade off* tra certezza della perdita immediata di gettito e incertezza in merito alla tempistica ed all’entità dell’atteso recupero di base imponibile.

Sia i provvedimenti attuativi di direttive e regolamenti comunitari, sia quelli attuativi di leggi di delega sono dichiarati finanziariamente neutri, in taluni casi perché di contenuto normativo totalmente privo di effetti finanziari e in altri - la maggioranza - perché l’incremento di attività amministrativa, determinato dalla nuova normativa e consistente essenzialmente nell’esercizio di attività di vigilanza e controllo, appare complessivamente tale da poter effettivamente rientrare - come affermato nelle relazioni tecniche - negli ordinari compiti dei vari organismi pubblici preposti. Nei pochi casi, inoltre, nei quali i nuovi compiti possono comportare l’utilizzazione di risorse umane e strumentali eccedenti quelle basate sulla



legislazione vigente, è prevista l'applicazione di tariffe a carico dei richiedenti i vari servizi. La previsione infine di sanzioni e penalità, alcune delle quali destinate, dopo il versamento in bilancio, ad essere riattribuite alle amministrazioni interessate e destinate all'incremento delle attività di vigilanza e controllo completa un quadro che non determina particolari osservazioni sotto l'aspetto finanziario.


Va inoltre sottolineato che è comunque sempre presente - anche nei casi in cui appare pleonastica - la clausola di neutralità finanziaria formulata nel modo più esteso, con l'espresso obbligo cioè per le amministrazioni pubbliche di provvedere all'attuazione dei nuovi compiti nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e con le dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Come è noto, a parziale differenza del passato, in cui, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 88 del 2009, la relazione tecnica agli schemi dei decreti legislativi era richiesta soltanto per l'attuazione di direttive che comportassero "conseguenze finanziaria", in base all'apposita norma contenuta nella nuova legge di contabilità (art. 17, comma 7) l'obbligo è stato esteso alle disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziarie, per le quali la relazione tecnica deve riportare i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziate in bilancio utilizzabili per le finalità delle disposizioni medesime.

In concreto, poche sono le relazioni che soddisfano pienamente i requisiti sopra indicati: a parte i casi – peraltro sporadici – in cui le relazioni stesse non sono basate su concreti elementi di giudizio e pertanto l'invarianza di effetti si risolve in una mera dichiarazione apodittica, manca spesso proprio la cognizione delle risorse esistenti rapportate all'insieme dei vecchi e dei nuovi compiti affidati all'amministrazione e conseguentemente una valutazione compiutamente attendibile dei margini di operatività degli uffici onde evitare che si determinino pregiudizi o rallentamenti dell'ordinaria attività istituzionale.

Qualche difficoltà nella valutazione dell'effettiva assenza di oneri può riguardare il decreto n. 58 del 31 marzo, concernente l'attuazione della direttiva 2008/6/CE, riguardante il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali

A handwritten signature consisting of stylized initials.



della Comunità, e il decreto n. 59 del 18 aprile, che dà attuazione alle direttive n. 2006/126/CE e n. 2009/113/CE, concernenti la patente di guida.

Nel primo caso, peraltro, in accoglimento dei rilievi formulati in sede di Commissioni bilancio, il decreto prevede che la perdita di gettito IVA causata dall'esclusione dal servizio universale della pubblicità diretta per corrispondenza venga compensata da una riduzione del contributo a carico del bilancio statale a Poste italiane S.p.A. per lo svolgimento degli obblighi di servizio universale. Tuttavia, la norma è priva delle quantificazioni sia dell'onere sia della relativa copertura, quantificazioni che si rinvengono soltanto nella relazione tecnica.

Nel secondo caso, appare dubbia l'effettiva neutralità finanziaria del provvedimento alla luce dell'istituzione di nuove patenti di guida, che potrebbero determinare la necessità di nuove figure professionali specificamente istruite. Inoltre, il nuovo modello di patente previsto dalla nuova normativa, che presenta caratteristiche di maggiore sicurezza, determinerà necessariamente maggiori costi.

Secondo il rappresentante del Governo i maggiori oneri sono ampiamente coperti dalle tariffe a carico degli utenti. A tale riguardo, a seguito di rilievo della Commissione bilancio Camera, è stata opportunamente introdotta una clausola di salvaguardia in base alla quale alla copertura di eventuali maggiori oneri derivanti dalle disposizioni sul nuovo modello di patente si provvede mediante corrispondente revisione delle tariffe stesse.

Tavole

PAGINA BIANCA





Tavola 1

**ELENCO DELLE LEGGI PUBBLICATE NEL PERIODO
GENNAIO-APRILE 2011**

N.	Legge n. a)	Data	Titolo	G.U. n.	Data	Conv. D.L n.	Scheda copertura n. b)	Iniziativa
1	233	30/12/2010	Disposizioni in materia di concorsi notarili	4	07/01/2011			Parl.
2	238	30/12/2010	Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia	9	13/01/2011			Parl.
3	240	30/12/2010	Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario	10 S.O.	14/01/2011		1-6	Gov.
4	1	24/01/2011	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attivita' di gestione del ciclo integrato dei rifiuti	18	24/01/2011	196/10	7-8	Gov.
5	2	14/01/2011	Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica il Protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al Trattato sull'Unione europea, al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, fatto a Bruxelles il 23 giugno 2010. Procedura per l'assegnazione del seggio supplementare spettante all'Italia nel Parlamento europeo	25	01/02/2011			Gov.
6	4	03/02/2011	Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari	41	19/02/2011			Gov.
7	6	03/02/2011	Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Azerbaijan per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul	45 S.O.	24/02/2011			Gov.



N.	Legge n. a)	Data	Titolo	G.U. n.	Data	Conv. O.L. n.	Scheda copertura n. b)	Iniziativa
			patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatti a Baku il 21 luglio 2004					
8	7	03/02/2011	Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorché le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell'UE, fatta a Bruxelles il 10 marzo 2009	45 S.O.	24/02/2011			Gov.
9	8	03/02/2011	Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 3 luglio 2002	45 S.O.	24/02/2011		9	Gov.
10	9	22/02/2011	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 228 recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia	46	25/02/2011	228/10	10-12	Gov.
11	10	26/02/2011	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie	47 S.O.	26/02/2011	225/10	13-61	Gov.
12	13	03/02/2011	Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812, recante nuove norme relative all'Ordine della Stella della solidarietà italiana	49	01/03/2011			Gov.
13	22	11/03/2011	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo	66	22/03/2011			Gov.



N.	Legge n. a)	Data	Titolo	G.U. n.	Data	Conv. D.L n.	Scheda copertura n. b)	Iniziativa
			della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma l'11 novembre 2008					
14	25	11/03/2011	Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di applicazione delle disposizioni concernenti le assunzioni obbligatorie e le quote di riserva in favore dei disabili	69	25/03/2011			Parl.
15	38	24/03/2011	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba Siriana fatto a Roma l'11 settembre 2008	84	12/04/2011		62	Gov.
16	39	07/04/2011	Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri	84	12/04/2011			Parl.
17	40	24/03/2011	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Presidenza dell'Iniziativa centro-europea - InCE - sull'istituzione del Segretariato esecutivo InCE a Trieste, fatto a Vienna il 29 maggio 2009	85	13/04/2011			Gov.
18	42	24/03/2011	Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo d'intesa, fatta ad Ottawa il 3 giugno 2002"	86	14/04/2011		63	Gov.
19	45	07/04/2011	Modifica all'articolo 1 della legge 3 dicembre 1962, n. 1712, concernente la composizione dei comitati consultivi provinciali presso l'Istituto	90	19/04/2011			Parl.



N.	Legge n. a)	Data	Titolo	G.U. n.	Data	Conv. D.L n.	Scheda copertura n. b)	Iniziativa
			"nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro"					
20	47	21/04/2011	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2011, n. 5, recante disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011	92	21/04/2011	5/2011		Gov.

- a) Il titolo delle leggi recanti nuovi oneri finanziari è riportato nelle schede di copertura.
 b) Le leggi, per le quali è omessa l'indicazione del numero di scheda, non recano nuovi oneri finanziari espressi.